



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca



Consiglio Nazionale dei Periti  
Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati



Ministero della Giustizia

## “CONVENZIONE QUADRO”

### **FRA IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

#### **“Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo per l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio della professione di perito industriale laureato”**

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia ed il  
Presidente del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei periti Industriali Laureati

#### **VISTI**

- la legge 2 febbraio 1990, n. 17 recante “Modifiche all'ordinamento professionale dei periti industriali”;
- il D.M. 3 novembre 1999, n. 509, come modificato dal D.M. 270/2004, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei;
- il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla disciplina dei requisiti per l'ammissione, fra l'altro, all'esame di Stato abilitante alla professione di Perito Industriale, nonché alla disciplina del relativo ordinamento;
- l'art. 55, comma 2, lettera d), del richiamato D.P.R. n. 328/2001 che riconosce come idonee all'iscrizione nell'Albo professionale dei Periti Industriali, previo superamento del relativo esame di Stato abilitante, specifiche Classi delle lauree di primo livello, istituite con D.M. 4 agosto 2000 in attuazione del DM 509/1999;
- il DM 16 marzo 2007, con il quale sono state riordinate le classi di laurea ai sensi del DM 270/2004;
- il DI 9 luglio 2009 che ha equiparato tra loro le sopracitate classi di laurea ai fini concorsuali e che di tali equiparazioni, nelle more della revisione del DPR 328/2001, si deve tener conto anche ai fini dell'accesso agli esami di Stato;
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito in legge 24 marzo 2012, n.27;
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, il quale stabilisce che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministero vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi alla predetta convenzione quadro, per regolare i reciproci rapporti;
- il Regolamento sul Tirocinio ai sensi dell'art. 6, comma 10, del DPR n.137 del 7 agosto 2012, n. 137, approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali il 17 luglio 2014 (Delibera n. 92/18) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 18 del 30/09/2014;



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca



Consiglio Nazionale dei Periti  
Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati



Ministero della Giustizia

- la legge n. 89 del 26 maggio 2016 con la quale si stabilisce che il titolo di perito industriale spetta a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;
- l'art. 8, comma 2, DM 12 dicembre 2016 n. 987/2016 del MIUR come modificato dal DM 29 novembre 2017 n. 935/2017, che prevede che ciascun Ateneo possa proporre al massimo un corso di laurea per anno accademico, esclusivamente con modalità di erogazione convenzionale, caratterizzato da un percorso formativo teorico, di laboratorio ed applicato in stretta collaborazione con il mondo del lavoro, e definito in relazione a professioni comunque disciplinate a livello nazionale, a partire da quelle ordinistiche, nel rispetto dei criteri espressamente stabili(ti);

### **CONSIDERATO**

- che, in attuazione della riforma didattica universitaria con D.M. 3 novembre 1999, n. 509, contenente le norme sull'autonomia didattica degli Atenei, e con il successivo D.M. 22 ottobre 2004, n.270, le Università sono chiamate ad incrementare l'efficienza delle proprie azioni formative e di agevolare l'inserimento degli studenti nel mondo del lavoro attraverso la conoscenza più diretta del settore lavorativo, grazie agli strumenti apprestati dai tirocini formativi (*Art. 10 e 11*);
- che le Università, ai sensi del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, sono riconosciute quali soggetti promotori di tirocini formativi e di orientamento professionale;

### **TANTO VISTO E CONSIDERATO STIPULANO**

la seguente "Convenzione Quadro", contenente le indicazioni minime che dovranno essere in ogni caso osservate dal Consiglio nazionale, dai collegi territoriali e dalle Università nella stipula delle singole convenzioni, al fine di disciplinare le condizioni che consentono di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi in concomitanza con l'ultimo anno del corso di laurea.

Al tirocinante si applica l'accordo siglato dall'università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale accordo sia stato sottoscritto con il Consiglio nazionale o un Collegio territoriale diverso da quello presso il quale chiede l'iscrizione al registro dei praticanti per lo svolgimento del tirocinio.

Art. 1. Con la presente convenzione quadro, ai sensi dell'art.6, commi 2 e 4 secondo cpv., D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, si disciplinano le modalità di svolgimento del periodo di tirocinio, svolto contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno del corso di studio ai fini dell'iscrizione all'albo degli organismi territoriali dell'ordine dei Periti Industriali.

Art.2. Gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di cui al successivo art.3, che hanno sostenuto e superato gli esami del 1° e 2° anno, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio, di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n.1, convertito in legge 24 marzo 2012 n.27 ed essere iscritti al registro praticanti ai sensi dell'art. 13 del Regolamento sul Tirocinio dei Periti Industriali.



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca



Consiglio Nazionale dei Periti  
Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati



Ministero della Giustizia

Art. 3. Per le finalità, di cui all'art. 1, le Università, in accordo con i Consigli Territoriali dell'Ordine, prevedono nei percorsi formativi almeno 30 CFU, in conformità ai piani di studio triennali, nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari previsti dagli ordinamenti delle classi di laurea di seguito riportate:

<b>CLASSI DI LAUREA</b> (decreto ministeriale 4 agosto 2000) ex DM 509/1999	<b>CLASSI DI LAUREA</b> (decreto ministeriale 16 marzo 2007)ex DM 270/2004
23 - Scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo della moda	L-3 Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda
21 - Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Scienze e tecnologie chimiche
10 - Ingegneria industriale	L-9 Ingegneria industriale
42 - Disegno industriale	L-4 Disegno industriale
4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile	L-17 Scienze dell'architettura
7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale	L-23 Scienze e tecniche dell'edilizia
8 - Ingegneria civile e ambientale	L-21 Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale
9 - Ingegneria dell'informazione	L-7 Ingegneria civile e ambientale
25 - Scienze e tecnologie fisiche	L-8 Ingegneria dell'informazione
16 - Scienze della terra	L-30 Scienze e tecnologie fisiche
26 - Scienze e tecnologie informatiche	L-34 Scienze geologiche
20 - Scienze e tecnologie agrarie, agro-alimentari e forestali	L-31 Scienze e tecnologie informatiche
	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali
	L- 26 Scienze e tecnologie agro-alimentari

Art. 4. L'iscrizione dei laureati dell'albo avverrà secondo i seguenti criteri di confluenza, corrispondenti ai nuovi profili professionali delle sette aree di attività regolamentata, già assentite nel Decreto 15 aprile 2016 del Ministero della Giustizia sul "Regolamento di cui all'art. 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di Perito Industriale e Perito Industriale Laureato", raccolte nei tre settori:

<b>Settore</b>	<b>aree attività</b>	<b>lauree</b>
1. CIVILE,	1.1. Costruzione, ambiente e territorio,	L 7, 17, 21, 23, 34
2. TECNOLOGICO,	2.1. Meccanica e efficienza energetica,	L 9, 30
	2.2. Impiantistica elettrica e automazione,	L 9, 30
	2.3. Chimica,	L 25, 26, 27
	2.4. Prevenzione e igiene ambientale,	L 27, 30
3. INFORMAZIONE,	3.1. Informatica,	L 8, 31
	3.2. Design,	L 3, 4.

Art. 5 Gli studenti di cui all'art. 2, contemporaneamente alla partecipazione alle lezioni universitarie, valorizzano il potenziale formativo dell'alternanza, in partenariato con le imprese, e



Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca



Consiglio Nazionale dei Periti  
Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati



Ministero della Giustizia

frequentando lo studio professionale di un perito industriale o di altro professionista, che eserciti l'attività nel settore corrispondente al percorso di studi.

Art. 6. Gli accordi tra le Università, il Consiglio nazionale e i Collegi Territoriali dell'Ordine dei Periti Industriali di cui all'art.3, devono prevedere:

- il numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio di cui all'art.1;
- lo svolgimento del tirocinio presso lo studio professionale di un perito industriale o altro professionista, che eserciti l'attività nel settore corrispondente al percorso di studi, nonché attività di tirocinio professionalizzante svolte in partenariato con le imprese;
- l'indicazione di un referente organizzativo delle rispettive istituzioni;
- le modalità di individuazione degli studi professionali disponibili a ricevere i tirocinanti;
- la collaborazione didattica e la progettazione delle attività da svolgere;
- la clausola che disponga la verifica da parte dell'Università dell'effettivo compimento del tirocinio semestrale, di cui all'art. 2 della presente convenzione, entro sei mesi dal conseguimento della laurea, in mancanza del quale non è possibile riconoscere il semestre di tirocinio ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 citato;

Art. 7. La presente convenzione quadro verrà aggiornata in relazione alle modifiche legislative introdotte in relazione alla professione di perito industriale e alla legislazione universitaria.

Roma, 12 aprile 2018

Il Ministro dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca

Valeria Fedeli

Il Presidente del Consiglio  
Nazionale dei Periti Industriali  
e dei Periti Industriali Laureati

[Handwritten signature]

Il Ministro della Giustizia

[Handwritten signature]